

Per un umanesimo giuridico: le “ragioni” del diritto nel “mondo umano” della storia

Pier Francesco Savona*

1. *Le origini umanistiche del diritto: la grande “rimozione”*

È convinzione di chi scrive che la dimensione del ‘giuridico’ e della ‘giuridicità’, nell’emersione della consapevolezza tutta moderna della sua ‘autonomia’ da altre sfere del sapere, abiti comunque una zona intermedia tra ragione teoretica e ragione pratica – o, com’è stato di recente osservato, di opportuna mediazione tra il ‘simbolico’ e l’‘empirico’ nelle vicende umane¹ – sì da condividere di entrambe alcuni aspetti essenziali, tali da escluderne la riducibilità all’una o all’altra delle due dimensioni epistemologiche e costitutive dell’‘umano’, ma al contrario da favorirne l’apertura al dialogo, la necessaria interconnessione e sinanco la permeabilità all’imponderabile della ‘situazione concreta’ e all’irrazionalità della storia, che da sempre sembra sfuggire alla presa in carico della comprensibilità del mondo da parte del vivente umano.

Ecco perché dopo oltre un secolo e mezzo di trionfo in età giuspositivistica della ragione logico-deduttiva come ambito ‘artificiale’ esaustivo del ‘giuridico’ e del diritto come “assiomatica sociale”, la riavvenuta ascrizione del diritto ai confini della ‘ragion pratica’, recuperando il nesso tra normatività e ambito vitale dei soggetti, è una indubbia conquista importante – nel secondo Novecento – ad opera di importanti correnti teoriche, sia giusfilosofiche che sociologiche, che hanno finito col ritematizzare la connessione inaggirabile tra diritto, morale e politica che il positivismo aveva con forza neutralizzato e quasi ‘rimosso’ dalla scena dell’agire giuridico.

Appare allora in tutta la sua complessità la ‘ragione giuridica’, con le sue determinazioni e i suoi principi, quando sia indagata nei suoi nessi

* Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, 80138 Napoli, Italia. E-mail: pierfrancesco.savona@unina.it.

¹ È questa la tesi di fondo del bel saggio di A. Supiot, *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto*, Milano, 2006.

strutturali con il mondo storico della prassi, e quando si consideri la stessa scienza giuridica, con le sue astrazioni e tipizzazioni, come ‘condizione di possibilità’ di sviluppo di una ‘prassi’ che – per rivelarsi autenticamente ‘umana’ – deve diventare ‘giuridica’. Si può finalmente constatare – e decenni di studi di ermeneutica e di filosofia pratica non sembrano passati invano – come l’esperienza giuridica nel suo inestricabile ‘originare’ e ‘originarsi’ dai ‘principi’ della scienza come dai ‘fatti umani’ della storia, si innesti nel tessuto sociale proprio a ‘mediare’ tra le esigenze e gli interessi universalizzabili quali ‘idee’ formatrici del mondo umano della storia e l’orizzonte concreto della contingenza e della fatticità del reale.

In tal modo, sfumando il sogno di Leibniz che voleva il diritto essere solo ‘verità di ragione’ e non ‘verità di fatto’, la ragione giuridica si scopre dentro la storia, anche se poi si astraie da essa per rendere ‘intemporal’ i valori in essa sottesi.

Ma occorre a questo punto fare un passo indietro, per capire come e sino a che punto quel ‘sogno’ di Leibniz di un diritto ‘assiomatizzato’ abbia trionfato nell’apogeo della modernità ‘tutta spiegata’.

La concezione del diritto moderno – erede del positivismo giuridico e della “grande divisione” tra ‘fatti’ e ‘valori’ derivante dalla “legge di Hume” – che intende le leggi e il sistema giuridico come vettori e strutture funzionali che consentono al soggetto di conoscere, attraverso la norma positiva, quale sia il sistema di valori etico-politici condivisi dalla collettività, valori resi per l’appunto neutrali e “intemporal” dalla funzione ‘conservativa’ e ‘immunizzante’ del sistema giuridico – che lascia aperta al singolo la ‘possibilità giuridica’ di agire secondo lo schema ‘lecito/illecito’² – ha l’innegabile pregio di far emergere il ruolo svolto a partire dalla modernità da ogni ordinamento normativo (figlio di una scienza giuridica neutrale) nel porre in relazione la vita di ciascun soggetto che agisce, con il proprio tempo e con lo spazio in cui agisce (la *comunità* in cui vive), contribuendo così a renderlo consapevole della ‘regione-mondo’ in cui si trova a vivere e a ‘storicizzare’ gli atti della sua esistenza, senza che peraltro un *ethos* intrusivo

² Sul punto, cfr. N. Luhmann, *Stato di diritto e sistema sociale*, Napoli, 1990; Id., *La differenziazione del diritto*, Bologna, 1990; sulle concezioni del diritto derivanti dal “positivismo giuridico”, restano classiche le ‘letture’ di N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, 1972; Id., *Il positivismo giuridico. Lezioni di filosofia del diritto*, Torino, 1979; U. Scarpelli, *Cos’è il positivismo giuridico*, Milano, 1966, Napoli, 1997 (ristampa); G. Capograssi, *Il problema della scienza del diritto*, Milano, 1962; G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976; più di recente, sul tema della conoscenza del diritto positivo e della scienza giuridica come “sistema”, cfr. V. Villa, *Conoscenza giuridica e concetto di diritto positivo. Lezioni di filosofia del diritto*, Torino, 1993; M. Barcellona, *Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria*, Torino, 1996.

della comunità o un'ideologia e una politica altrettanto pervasive determinino in modo sostanzialistico la sua personalità, e ciò appunto grazie alla mediazione e alla terzietà della *'forma'* giuridica che veicola il formarsi delle volontà dei singoli, intersecandole con la volontà ordinamentale, dopo averle spogliate d'ogni motivo psicologistico o valutazione finalistica e averle rese componibili nella loro pura funzionalità di 'oggettivo scopo razionale' dell'agire sociale³.

Tuttavia, una tale concezione ha anche due pericolosi e innegabili difetti: quello di 'occultare' l'origine *storica* del diritto come esperienza di libertà, gradualmente stratificatesi nei processi di giuridificazione emersi nel corso della civiltà (sia pure con le fratture e le cesure imposte alla tradizione dalla modernità post-illuministica) e quello di svalutare o 'rimuovere' l'origine *i-deale* (intesa come 'principio originante') del diritto come esperienza costitutiva dell'agire intersoggettivo, della volontà comune dell'instaurarsi della relazione tra mondi-di-vita soggettivi e l'orizzonte 'storico' del loro costituirsi, che è alla base di ogni fenomenologia rigorosa della prassi e dell'agire giuridico dei singoli individui.

Nel primo caso – hegelianamente, l'origine come "risultato" – ciò che viene in rilievo è il valore 'oggettivo' del diritto come ordinamento giuridico autonomo dagli altri sistemi sociali, nella sua duplice funzione storica emersa nel corso dei secoli delle società occidentali di "razionalizzazione del potere"⁴, ossia di graduale configurazione dello Stato moderno come Stato di di-

³ Il riferimento obbligato per la sociologia giuridica e la storia istituzionale è la magistrale opera di M. Weber, *Economia e società. Sociologia del diritto* (1922), Milano, 1995, vol. III; di recente, sul tema della "medietà" della forma giuridica, che vanta ormai una letteratura sterminata, basti ricordare N. Luhmann, *La differenziazione del diritto*, cit.; Id., *Sistema giuridico e dogmatica giuridica*, Bologna, 1978; Id., *Sistemi sociali*, Bologna, 1990; nonché gli infaticabili e approfonditi lavori di J. Habermas, *Teoria dell'agire comunicativo*, Bologna, 2 voll., 1987; Id., *Morale, diritto, politica*, Torino, 1992; Id., *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Milano, 1996; sul punto, cfr. A. Abignente, *Legittimazione, discorso, diritto. Il proceduralismo di J. Habermas*, Napoli 2003.

⁴ Ancora sul tema cfr. M. Weber, *Economia e società. Sociologia del diritto*, op. cit.; anche sullo Stato moderno, la letteratura filosofica e sociologica è pressoché sterminata; basti qui citare, per sintesi ed efficacia, oltre alla lettura 'classica' di E. Cassirer, *Il mito dello Stato*, Milano, 1971, e, per le dottrine giuridico-politiche, gli insuperati saggi di G. Solari, *La formazione storica e filosofica dello Stato moderno*, Napoli, 1992 (ristampa), e di A. Passerin D'Entrèves, *La dottrina dello Stato. Elementi di analisi e interpretazione*, Torino, 1967, nonché, per la sociologia, l'opera suggestiva di N. Elias, *Potere e civiltà. Il processo di civilizzazione*, vol. II, Bologna, 1983, è opportuno ricordare anche, sul piano storico-filosofico, gli importanti studi di J.H. Shennan, *Le origini dello Stato moderno in Europa*, Bologna, 1991, e di M. Oakeshott, *La condotta umana*, Bologna, 1985, oltre al volume collettaneo a cura di C. Tilly, AA.VV., *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale*, Bologna, 1984; infine, per la dottrina italiana, cfr. anche N. Bobbio, *Stato, governo, società. Per una teoria generale della politica*, Torino, 1985; G. Poggi, *La vicenda dello stato moderno. Profilo sociologico*, Bologna, 1978; N. Matteucci, *Lo Stato moderno. Lessico e percor-*

ritto – passaggio dallo Stato assolutistico di legittimazione tradizionale allo Stato come forma istituzionale di legittimazione razionale, cui è attribuito il ‘monopolio della forza fisica legittima’ in un dato territorio – e al contempo di progressiva emancipazione dell’individuo dal potere della comunità, che riconquista la propria sovranità e la capacità di formare la propria vita senza ingerenza alcuna da parte delle tradizioni religiosi o culturali e dell’ideologia politica dello Stato, nel pieno e reciproco rispetto delle altrui posizioni di libertà.

Si capisce in tal modo come il diritto come ordinamento giuridico venga ad esplicare il ruolo insostituibile di termine ‘medio’, strumentale e neutrale, ma anche autonomo e avvalorante – quasi di ‘cinghia di trasmissione’ – tra i valori che si formano all’interno di una comunità dagli atti dei suoi singoli componenti (la *morale*), e l’esercizio di quelle funzioni pubbliche pur necessarie alla vita stessa della comunità (la *politica*)⁵.

Una tale concezione del diritto può dirsi “formale” solo se ed in quanto il diritto sia davvero autonoma “*forma-di-vita*”, trasmettitore di valori dalla morale alla politica e viceversa (delimitando per ciascuna di esse il campo e la portata che le è propria), ma anche portatore di un valore autonomo, che è poi quello della assoluta necessità di ogni forma di vita di essere posta in relazione con le altre.

Nel secondo caso – l’origine come “fondamento” – spostando l’angolo visuale da un’ottica obiettivistica ad una soggettivistica, si può scorgere il ‘principio’ del diritto radicato nell’attività e nell’esperienza di ciascun individuo, che agendo si pone in relazione con gli altri soggetti e si accorge dell’inermità del proprio sforzo esistenziale senza quella relazione (al di fuori di essa o contro di essa), e si rende consapevole che la sua azione e la sua umanità si arricchiscono – anzi sono – in quella relazione (tra soggetto e vita, tra soggetto e soggetto).

Viene qui in evidenza una visione fenomenologica del diritto come ‘attività’ e come ‘esperienza’ che aiuta a scorgere nell’atto giuridico lo sforzo e il compimento di un processo esistenziale volto a salvare l’originalità e la particolarità del proprio agire individuale che, per realizzarsi come obbiettiva

si, Bologna, 1993; M. Fioravanti, *Stato e Costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino, 1993; A. Catania, *Lo Stato moderno. Sovranità e giuridicità*, Torino, 1996; da ultimo, P.P. Portinaro, *Stato*, Bologna, 1999.

⁵ Cfr. J. Habermas, *Morale, diritto, politica*, op. cit.; Id., *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, op. cit.; nonché, sul tema, cfr. A. Abignente, *Legittimazione, discorso, diritto*, cit., in part. pp. 37 ss.

ed autonoma “forma-di-vita”, deve da un lato non disperdersi nella inesauribile trama dei fini della vita, e dall’altro non piegare a sé ma accogliere (in un reciproco arricchimento) le diversità di posizioni e forme di vita esterne ed ‘estrane’ che egli incontri sul suo cammino e che gli impongano di modificarlo⁶.

Occorre dunque battere altra strada da quella meramente e rigidamente positivista se si

vuole indagare appieno la ‘*ragione giuridica*’ nella sua autonomia sistemica ma anche nella sua capacità di valorizzazione dei ‘fatti’ umani e dell’agire intersoggettivo, in una fenomenologia della *prassi* che sappia cogliere il nesso tra ‘principi’ della scienza giuridica e le ‘idee umane’ che avvalorano e costituiscono il ‘*proprium*’ dell’umana esperienza⁷.

⁶ Sul diritto come “attività” e come “esperienza”, il dibattito nella filosofia giuridica italiana, aperto dalle interpretazioni “neoidealistiche” di Croce e Gentile nella prima metà del ‘900, è poi proseguito con i fondamentali contributi della filosofia dell’ “esperienza giuridica” di Giuseppe Capograssi (1889-1956), i cui lavori tra gli anni ‘30 e ‘50 sul “problema” della scienza del diritto e sull’esperienza etica come “esperienza comune” che “salva” l’azione nella sua comunicabilità intersoggettiva, proprio attraverso il dispiegarsi e l’articolarsi dell’ “imperativo giuridico” (*‘age quod agis’*) e dell’ “imperativo morale”, hanno fortemente influenzato le correnti “anti-formalistiche” e “anti-normativistiche” del pensiero filosofico-giuridico, ma anche quelle esistenzialistiche o personalistiche nel campo della filosofia morale; sul punto, per una sintesi efficace, l’importante e suggestiva prolusione di P. Piovani, *L’intuizione del diritto come attività*, in RIFD, XXXIII (1956), pp. 582-601, poi in *La filosofia del diritto come scienza filosofica*, Milano, 1963; sugli influssi della filosofia giuridica crociana, dopo l’importante contributo di A. De Gennaro, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, Milano, 1974, si veda, da ultimo, con ampia bibliografia, B. Troncarelli, *Diritto e Filosofia della pratica in Benedetto Croce 1900-1952*, Milano, 1995. L’opera completa degli scritti di G. Capograssi è riunita nelle fondamentali *Opere* (7 voll.), Milano, 1959 e Milano, 1990; sull’autore, la letteratura critica è ormai vastissima; per una visione d’insieme delle problematiche suscitate dal filosofo di Sulmona negli ambiti della filosofia giuridica e morale, vedasi il volume collettaneo a cura di P. Piovani, AA.VV., *La filosofia dell’esperienza comune di G. Capograssi*, Napoli, 1976, e anche gli importanti contributi riuniti negli Atti, a cura di F. Mercadante, di AA.VV., *Due convegni su Giuseppe Capograssi (Roma-Sulmona 1986)*, Milano, 1990; da ultimo, con sintesi e chiarezza espositiva, cfr. E. Opocher, *Giuseppe Capograssi filosofo del nostro tempo*, Milano, 1991; cfr. anche G. Acocella, *L’etica sociale di Giuseppe Capograssi*, Napoli, 1992; infine, sul confronto tra l’idealismo crociano e le tematiche capograssiane, tra il diritto come “attività” e il diritto come “esperienza”, si veda l’importante monografia di G. Zaccaria, *Esperienza giuridica, dialettica e storia in Giuseppe Capograssi*, Padova, 1976, nonché i rilevanti studi di F. Tessitore compresi in Id., *Crisi e trasformazioni dello Stato*, Napoli, 1963 e in F. Tessitore, *Dimensioni dello storicismo*, Napoli, 1970; da ultimo, cfr. G. Marino, *La Filosofia del diritto a Napoli nel Novecento. Prime ricerche*, Napoli 2003; mi si consenta anche di rinviare al mio modesto contributo sulla formazione ‘crociana’ del ‘giovane’ Capograssi, in P.F. Savona, *Le fonti della filosofia gius-politica di G. Capograssi: dall’idealismo di Croce al ‘problema’ di V.E. Orlando*, compreso in AA.VV., *Filosofia e filosofia del diritto a Napoli nelle sue fonti europee*, Napoli, 1999, a cura di G. Capozzi.

⁷ Sui principi della scienza giuridica ed il loro nesso con le “idee umane” della storia, il riferimento va a G. Capograssi, *Il problema della scienza del diritto* (1937), in *Opere*, vol. II, Milano, 1959, e Id., *Introduzione alla vita etica* (1953), in *Opere*, vol. III, Milano, 1959, nonché agli scritti postumi su *L’esperienza in concreto*, raccolti in G. Capograssi, *Opere*, vol. III, Milano, 1959.

2. Diritto e 'mondi vitali'

Ciò che qui si viene delineando è il tentativo di 'comprendere' (nel senso di esplicitare le 'condizioni di possibilità' della nostra comprensione 'naturale')⁸, quale ruolo abbia il *diritto* – indagato nelle sue strutture epistemiche e nelle sue funzioni deontico-valutative – nella costituzione della prassi umana; più precisamente se esso si configuri come una *Lebensform* assai peculiare (nell'accezione neoaristotelica di "forma-di-vita storica", di cui dialogano Bubner e Habermas, ma anche in quella di "gioco linguistico" dell'ultimo Wittgenstein)⁹, l'unica autorizzata a 'disporre' delle altre "forme-di-vita" e a parlare i loro linguaggi, ma anche l'unica a consentirne, sinanco costringerne, la comunicazione, sì da assumere il suo duplice volto di mera 'potenza' e di autentico accrescimento dell'umano.

Occorre quindi interrogarsi se il *diritto*, nella sua accezione di 'sapere autonomo' e di "ragione giuridica"¹⁰, non possa considerarsi categorialmente

⁸ Sul punto, il problema della "comprensione" 'storica' o 'naturale' di un'attività umana o di un singolo ambito 'regionale' sia pure complesso qual è il diritto coinvolge la questione assai discussa e problematica in filosofia (da Cartesio in poi) del soggetto conoscente e della sua relazione con il mondo; anche qui, la letteratura è vastissima; per sintesi, cfr. per la filosofia moderna, i fondamentali studi di E. Cassirer, *La filosofia dell'illuminismo*, Firenze, 1992 (ristampa), nonché Id., *Conoscenza, concetto, cultura*, Firenze, 1998, e Id., *Sulla logica delle scienze della cultura*, Firenze, 1979, nonché i saggi di E. Troeltsch, *L'essenza del mondo moderno*, Napoli, 1977, l'opera fondamentale di E. Bloch, *Soggetto-Oggetto. Commento a Hegel*, Bologna, 1975, e l'importante studio di K. Löwith, *Dio, uomo e mondo da Cartesio a Nietzsche*, Napoli, 1966; per i successivi sviluppi teoretici, il dibattito si svolge all'incrocio tra storicismo, fenomenologia ed ermeneutica: per tutti, cfr. H.G. Gadamer, *Il problema della coscienza storica*, Napoli, 1969, e Id. *Il movimento fenomenologico*, Roma-Bari, 1994, e il fondamentale *Verità e metodo*, Milano, 1983, nonché E. Husserl, *Meditazioni cartesiane*, Milano, 1994, e Id., *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, Milano, 1987; per un'efficace e densa sintesi storica, cfr. M. Ferraris, *Storia dell'ermeneutica*, Milano, 1992; dal punto di vista teoretico, importanti i contributi di K.R. Popper, *La conoscenza e il problema corpo-mente*, Bologna, 1996, e Id., *I due problemi fondamentali della teoria della conoscenza*, Milano, 1997, nonché G.H. von Wright, *Spiegazione e comprensione*, Bologna, 1988, e M. Riedel, *Comprendere o spiegare? Teoria e storia delle scienze ermeneutiche*, Napoli, 1989; da ultimo, il rilevante studio di M. Foucault, *L'archeologia del sapere*, Milano, 1996.

⁹ Sul concetto di "forma di vita", il riferimento è al dibattito interno alla corrente tedesca di "riabilitazione della filosofia pratica", e in particolare a R. Bubner, *Razionalità, forma di vita e storia*, in AA.VV., *Etiche in dialogo. Tesi sulla razionalità pratica*, Genova, 1990, e alla risposta polemica di J. Habermas, *Che cosa rende «razionale» una forma di vita?*, in Id., *Teoria della morale*, Roma-Bari, 1994; in generale, per il concetto habermasiano più 'esteso' di "mondo-di-vita", cfr. l'opera maggiore di J. Habermas, *Teoria dell'agire comunicativo*, 2 voll., op. cit.; sull'utilizzo del concetto medesimo di "forma-di-vita", come "gioco linguistico", nell'ultimo Wittgenstein, si veda in part., con ampia bibliografia wittgensteiniana, l'importante lavoro di A.G. Conte, *Filosofia del linguaggio normativo*, vol. II, *Studi 1982-1994*, Torino, 1995.

¹⁰ Sulla "ragione giuridica" nella scienza e nella filosofia del diritto, cfr. G. Capozzi, *Temporalità e norma nella critica della ragione giuridica*, Napoli 1996; si veda anche M. Barcellona, *Diritto, sistema e senso*, op.cit., e, dal punto di vista storico-giuridico, i fondamentali contributi di F. Wieacker, *Storia del diritto privato moderno*, 2 voll., Milano, 1980, e di K. Larenz, *Storia del metodo nella scienza giuridica*, Milano, 1966; per la dottrina italiana, cfr. gli impor-

come “trascendentale situato”¹¹, o “*a priori* storico”¹², che si articola in strutture teoretico-descrittive e in funzioni deontologiche quali “condizioni di possibilità” di sviluppo della *praxis*¹³. Da sempre infatti, o meglio dal suo primo nascere in età tardo-antica (negli ultimi secoli precedenti l’era cristiana), e dal suo progressivo sviluppo e distacco dagli altri saperi della civiltà ellenistico-romana, la categoria del “*giuridico*” apporta nell’orizzonte storico-culturale una novità fondamentale: essa sembra consentire l’articolazione della storicità dell’ “esserci” a partire dalla storicità originaria di una formazione umana (e delle sue forze storico-materiali), che viene assunta al suo interno come estensione virtuale delle condizioni di possibilità ‘esistentive’ dei fruitori del linguaggio giuridico.

2.1. *La sospensione categoriale della temporalità e la costitutività della prassi*

In tal modo, la storia come “origine” e “risultato” (le oggettivazioni del volere e della vita tanto care ad Hegel e allo storicismo), viene ad essere “presupposta” (nella parabola del pensiero moderno da Kant a Kelsen), o meglio “sospesa”, “messa tra parentesi”¹⁴, per consentire la massima esten-

tanti studi di A. Falzea, *Introduzione alle scienze giuridiche. Il concetto del diritto*, Milano, 1988, e di P. Cappellini, *Systema Iuris*, 2 voll., Milano, 1984-85, nonché, per la scienza del diritto privato, i lavori di P. Grossi, raccolti in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998, e per il diritto pubblico, i rilevanti studi di M. Fioravanti, *La scienza del diritto pubblico*, 2 voll., Milano, 2001 e infine, sulla soglia tra la filosofia giuridica e la teoria generale del diritto penale, l’importante opera di L. Ferrajoli, *Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1998 e, soprattutto, la magistrale opera Id., *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 3 voll., Roma-Bari 2007.

¹¹ Sul concetto di “trascendentale situato”, cfr. gli importanti lavori di A. Heller, *Etica generale*, Bologna, 1994, e Id., *Filosofia morale*, Bologna, 1997.

¹² Sul concetto di “*a priori* storico”, il riferimento è a E. Husserl, *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, op. cit. e a M. Foucault, *L’archeologia del sapere*, op. cit.; sul concetto di “*a priori* storico-materiale”, invece, il riferimento obbligato è l’opera fondamentale di M. Scheler, *Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori* (1927), Milano, 1996; per il concetto di “*a priori* oggettivo”, si veda G. Capozzi, *Filosofia, scienza e «praxis» del diritto*, Napoli 1996; e, per una interpretazione neo-kantiana, H.J. Sandkuhler, *La razionalità della filosofia e delle scienze nella filosofia classica europea*, Napoli, 1994.

¹³ Sul concetto di “determinazioni eidetiche quali condizioni di possibilità” della scienza e della *praxis* del diritto, cfr. G. Capozzi, *Filosofia, scienza e «praxis» del diritto*, op. cit.

¹⁴ Sul concetto di “sospensione” o “messa tra parentesi”, propria del metodo husserliano, cfr. H.G. Gadamer, *Il movimento fenomenologico*, op. cit.; cfr. anche F.W. von Herrmann, *Il concetto di fenomenologia in Heidegger e Husserl*, Genova, 1997, e il saggio di S. Catucci, *La filosofia critica di Husserl*, Milano, 1995, nonché M. Ferraris, *Storia dell’ermeneutica*, op.cit.; sull’utilizzo della “sospensione speciale” del giudizio, per gli ambiti “regionali” del sapere e le “ontologie regionali”, da parte del giurista e filosofo Gerhart Husserl, figlio del grande fenomenologo tedesco, e autore dell’importante studio su *Diritto e Tempo*, cfr. G. Capozzi, *Filosofia, scienza e «praxis» del diritto*, op. cit.

sione al maggior numero di destinatari dei ‘risultati’ rappresi nel ‘nucleo di senso’ storico, sia pure ‘depotenziati’, ossia assunti non nel loro contenuto sostanziale e pragmatico-veritativo, ma nella loro efficacia ‘virtuale’ appunto di “condizioni di possibilità”. – È questa l’opera formidabile di “neutralizzazione” effettuata dalle “astrazioni” della scienza giuridica, prima fra tutte quella, fondamentale, della ‘personalità giuridica’ e del ‘soggetto di diritto’; basti pensare alla estensione della *civitas* nel diritto romano tardo-antico, ai *peregrini* e alle popolazioni via via annesse all’Impero¹⁵.

Ora la peculiarità ‘ontica’ del *diritto* come *scienza* è che con tale ‘sospensione’, che consente la spontaneità del formarsi delle singole “vitalità” dell’ “esserci”, la “storicità” viene però rimessa in gioco e ‘ri-veicolata’ proprio nelle formazioni di senso prodotte dall’agire spontaneo dei singoli nell’incrociarsi tra loro e con le “posizioni” dell’ordinamento giuridico nel suo complesso.

Sin dal suo sorgere così, la scienza giuridica nelle sue forme della *jurisdictio* e della *juris-prudentia* (sia pure ancora frammentata e non eretta a sapere ‘sistemico’), assume una caratteristica fondamentale: nel suo statuto di “dottrina”, epistemico-descrittiva, essa si pone come forma logica (astorica e intemporale) di attività (ossia dell’esplicarsi e del connettersi di volontà), laddove nel suo consolidarsi di pratiche applicative e interpretative di quella dottrina, ossia nelle sue funzioni deontico-valutative, essa sembra voler ancorare l’inesauribilità di situazioni della *praxis* (il *novum* della storia) a quel “fondamento” logico, riportandole a “posizioni” già esistenti dell’ordinamento, o creandone delle nuove in armonia col sistema.

- Verrebbe quasi da dire in termini heideggeriani che è il *diritto* con le sue ‘categorie’ e le sue ‘tipizzazioni’ a scandire il ritmo e la “temporalità” delle ‘epoche’ dell’ “esserci”¹⁶.

¹⁵ Per il concetto di “cittadinanza” nell’antico diritto romano, si veda l’importante lavoro di G. Crifò, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma-Bari, 2000; cfr. inoltre, per una visione generale del problema storico, e dell’efficacia dei dispositivi tecnico-giuridici di quell’epoca antica, cfr. A. Guarino, *Diritto Privato Romano*, Napoli, 1981, e M. Bretone, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, 1992, nonché il prezioso strumento di ricerca di R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, e quello di P. Catalano, *Diritto e Persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Torino, 1990.

¹⁶ Sul tema, a partire dall’opera di M. Heidegger, *Essere e Tempo* (1927), Milano, 1976, e dalla fenomenologia giuridica di G. Husserl, delineata nel saggio Id., *Diritto e Tempo*, Milano, 1998, il problema della ‘temporalizzazione’ della temporalità effettuata dal diritto e dalla scienza giuridica, con le sue astrazioni ‘neutralizzanti’ e ‘intemporali’, è affrontato dal pensiero critico della “ragione giuridica”, in part. cfr. G. Capozzi, *Temporalità e norma nella critica della ragione giuridica*, op. cit.

Ma a questo punto è il caso di chiedersi in via preliminare: riesce quest'opera di 'ancoraggio' e di 'fondamento' della "giuridicità", nella sua funzione "conservativa" dell'intero sistema vitale dell'"esserci"?¹⁷

Riesce il diritto a 'situare' entro un orizzonte spazio-temporale autonomo e parallelo alla vita storica (le categorie logiche e deontologiche del linguaggio giuridico) la *praxis* dell'uomo, trasfigurandola dall'interno, con le sue coordinate?

Può questa *Lebensform* peculiare riuscire a disporre degli altri linguaggi della *prassi*, fino a quando essa stessa non disponga di un linguaggio unificato e di uno statuto autonomo con strutture e funzioni proprie? E come può far questo se non è la *prassi* stessa a legittimare il formarsi di un tale statuto e a richiedere che esso imponga il suo linguaggio e le sue 'regole' all'intero orizzonte del suo costituirsi, sino ad autorizzare il diritto stesso a farsi carico dell'uso delle altre "forme" linguistiche per 'verificarne' il senso e la portata?

Sono tutte domande che non hanno soluzione definitiva, ma innanzitutto *storia*, avendo come unico 'ancoraggio' lo strutturarsi dell' "esperienza comune" dell'uomo¹⁸, nei suoi tentativi ideali, progettuali e anche tecnico-pragmatici elaborati appunto nella storia e attraverso la storia per rispondere ad essi.

Così, avere consapevolezza storica dell'emergere dell' "esperienza giuridica" come sapere 'pragmatico-descrittivo' autonomo dell'antico mondo romano, divenuto poi consapevole di sé come scienza e come "ragione giuridica" nel corso dell'epoca moderna della civiltà occidentale (mentre esperienze giuridiche di altri popoli anche preesistenti a quello romano non si traducevano in scienza), è un primo passo per comprendere il "valore" dell'"idea" del *diritto* nella storia europea, quale diverso ruolo abbiano avuto il suo statuto e le sue pratiche, e il differente "senso" attribuito nel volgere

¹⁷ Sulla funzione "conservativa" operata dal diritto in relazione agli altri sistemi sociali, cfr. N. Luhmann, *La differenziazione del diritto*, op. cit.; Id., *Sistema giuridico e dogmatica giuridica*, op. cit.; Id., *Sistemi sociali*, op. cit.; nonché G. Teubner, *Il diritto come sistema autopoietico*, Milano, 1996 e Id., *Diritto policontestuale: prospettive giuridiche della pluralizzazione dei mondi sociali*, Napoli, 1999; in senso critico, sulle prospettive luhmaniane, cfr. gli importanti lavori di B. Romano, cfr. *Filosofia e diritto dopo Luhmann*, Roma, 1996, e Id., *Critica della ragione procedurale*, Roma, 1995; sul tema, anche M. Barcellona, *Diritto, sistema e senso*, op. cit.

¹⁸ Il riferimento allo strutturarsi dell'esperienza umana come esperienza storica è in G. Capograssi, *L'esperienza giuridica nella storia*, in *Opere*, vol. III, Milano, 1959, e Id., *Incompiutezza dell'esperienza giuridica*, in *Opere*, vol. III, Milano, 1959.

dei secoli da altri “linguaggi” – quello religioso innanzitutto, ma anche quello filosofico e politico – a quelle che pur possono considerarsi “strutture invarianti” (e dunque *a priori*) del suo “sapere” e del suo “operare” (astrazioni, tipizzazioni, schemi di qualificazione, etc.)¹⁹.

2.2. La complessità della “ragione giuridica”

Ma la risposta storica non è sufficiente, se non si torna all’ “origine” di quelle domande iniziali, appunto al loro “originarsi” stesso dal “problema” del diritto e della sua “scienza”²⁰, e quindi all’orizzonte “critico” e “filosofico” entro il quale la “ragione giuridica” si iscrive si potrebbe dire quasi ‘*naturaliter*’ o per ‘vocazione’ – *Ex legislatione philosophia* è il perenne monito di Vico!

È il porsi stesso del *diritto* che instaura la connessione logica dell’umano nelle sue forme vitali, ma al tempo stesso, essendone garanzia e “limite”, pone le premesse per il suo superamento, per il costituirsi della *praxis* entro nuove ‘forme’, o in nuove “posizioni” delle forme precedenti.

È la perenne tensione tra ‘forma’ e ‘contenuto’ che rende peculiare la storia giuridica dell’Occidente; ma quand’è che questa tensione produce cesure e scissioni violente, come le rivoluzioni, vere “catastrofi storiche” ricorrenti nei secoli²¹, o i totalitarismi emersi nel secolo appena trascorso, quando sembrava che lo “Stato di diritto” fosse una conquista ormai acquisita almeno nella cultura europea e occidentale?

Quand’è che l’opera di ‘sutura’ e di ‘connessione’ (logica e deontologica) del diritto con le altre “forme-di-vita” riesce e ‘tiene’, e quando invece fallisce?

Anche queste sono domande ‘filosofiche’, se per ‘filosofia’ si voglia intendere semplicemente (e al di là di ogni intendimento ‘veritativo’) l’esplicitarsi delle “condizioni di possibilità” che un sapere ha di strutturarsi come “forma

¹⁹ Sulle strutture invarianti della scienza giuridica, cfr. G. Capozzi, *Temporalità e norma nella critica della ragione giuridica*, op. cit.; in termini analoghi, ma con sensi divergenti, si esprime lo stesso Capograssi, quando ricerca le “strutture permanenti” dell’esperienza giuridica, rinvenendole nel rigenerarsi delle “idee umane” nel farsi storico del mondo proprio dell’uomo, in G. Capograssi, *Il problema della scienza del diritto* (1937), in *Opere*, vol. II, Milano 1959, pp. 539 ss. Per talune riflessioni critiche, rinvio a P.F. Savona, *L’esperienza del diritto tra ragion pratica e ragione giuridica*, in V. Omaggio (a cura di), *Diritto in trasformazione. Questioni di filosofia giuridica*, Napoli 2005, pp. 223 ss.

²⁰ Cfr. G. Capograssi, *Il problema della scienza del diritto*, op. cit.

²¹ Sul punto, cfr. la fondamentale opera di H.J. Berman, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna 1998.

vitale” dell’umano, con la funzione, nello specifico del “sapere giuridico”, di “connessione logica” ma anche di “incremento” della connessione vitale con le altre “forme-di-vita”.

Così, interrogato filosoficamente, nelle linee di una fenomenologia dell’ “esperienza giuridica” dell’individuo “comune”²² o in quelle recenti di una “critica” o “teoria pura” della “ragione giuridica”²³, il *diritto* anzitutto trova il proprio ‘fondamento’, prima ancora che nel suo ‘costituirsi’ come scienza, nella prassi umana che è prassi storico-sociale; è la *prassi* che ha in sé il germe della ‘giuridicità’, è nel ‘fare’ e nelle azioni dei singoli soggetti che va ricercata la volontà di comunicazione e di “riconoscimento” nella relazione, autentica fonte di ogni rapporto giuridico, come di ogni “posizione” di interessi e situazioni giuridiche soggettive.

Non si dà dunque *diritto* solo nella “stasi” delle forme giuridiche della *praxis*, spesso latenti e “disindividuate”, ma anche nelle dinamiche relazionali dei soggetti, nella “positività” come nel “movimento” del ‘farsi’ *giuridico* della prassi stessa.

D’altra parte, la funzione “positiva” della scienza giuridica sta proprio nell’articolare tale ‘movimento’, mediante l’uso di categorie strutturali (tipo, schema) che si pongono come veri “trascendentali” costitutivi (in senso kantiano) dell’esperienza giuridica, autentici “connettori” logici delle modalità di esplicarsi del volere e del fare, la cui operatività è però subordinata innanzitutto al costituirsi di organismi autonomi della scienza stessa, volti all’applicazione e all’interpretazione di quei modelli “logici”, ed è poi condizionata dalle diverse finalità dei ‘voleri’ da ordinare e da “connettere”: a seconda cioè, che quei ‘voleri’ abbiano ad oggetto fini individuali di connessione (proprietà contratto obbligazioni: ed è l’ordine logico che sembra quasi “astorico” del *diritto privato*) oppure abbiano come oggetto la “volontà ordinamentale” stessa (la “costituzione” dell’ordinamento e quindi il *diritto pubblico*), che è soggetta assai più delle prime al continuo movimento e ai fragili equilibri della storia²⁴.

²² Cfr. G. Capograssi, *Analisi dell’esperienza comune* (1930), in *Opere*, vol. II, Milano, 1959, e Id., *Studi sull’esperienza giuridica* (1932), in *Opere*, vol. II, Milano, 1959.

²³ Cfr. nota 9.

²⁴ Sul punto, cfr. l’importante lavoro di F. Tessoro, *Crisi e trasformazioni dello Stato*, op. cit.; nonché il contributo di E. Forsthoff, *Stato di diritto in trasformazione*, Milano, 1973. Sulle diverse modalità di esplicazione delle “volontà” nel diritto privato e nel diritto pubblico, vedasi inoltre l’interessante saggio, dal taglio quasi ‘sociologico’, di G. Capograssi, *La nuova democrazia diretta* (1922), in *Opere*, vol. I, Milano, 1959.

Dunque, trascendentalità e storia, fenomenologia e dialettica appaiono strumenti insostituibili per comprendere appieno la complessità della “ragione giuridica”.

3. *Processi vitali della prassi e scienza del diritto*

Il processo che qui si descrive è duplice: da un lato, potrebbe dirsi *a parte objecti*, il diritto come “volontà ordinamentale” ha la funzione di consentire la relazione e l’incremento dei processi vitali della *prassi*, come processi “connettivi” delle “idee umane” e delle forme-di-vita da esse originantesi, laddove, *a parte subjecti*, come “principio formativo” di esperienza che ‘muove’ e motiva il soggetto agente nell’instaurarsi della relazione sociale, funge proprio da *primum originans* delle stesse idee e forme vitali: il “pensare umanamente”, come ricorda Capograssi interpretando Vico²⁵, sorge proprio dall’affacciarsi dell’ “idea” del *pudore* nella relazione intersoggettiva (per cui nel “risultato” oggettivato dell’azione comunicata vi è un *quid pluris* che non appare nelle intenzioni dei singoli agenti e nei loro fini particolari). È quindi la *moderazione* delle utilità e delle passioni che sorge solo nella e attraverso la relazione con l’altro (il *pudor*, nel linguaggio vichiano), la vera origine (principio e fondamento) della “giuridicità”, come categoria e presupposto logico-ideale e ad un tempo normativo del costituirsi dell’esperienza umana²⁶, la quale è storia delle idee e delle lotte per il soddisfacimento di bisogni e interessi sempre nuovi e sempre inappagati, ma è anche storia del consolidarsi e dello stratificarsi di saperi e di pratiche istituzionali, volte a garantire e a far durare nel tempo gli interessi condivisi e oggettivati, vale a dire di volta in volta “giuridificati”.

Solo il diritto, dunque, nel suo intero assetto istituzionale – come scienza e come ordinamento – via via emerso nel corso dei secoli, può riuscire ad estendere ad una molteplicità virtuale di soggetti, i ‘risultati’ di elaborazioni ideali e di pratiche culturali secolari dell’Occidente (nessuna esclusa: arte religione filosofia politica scienze naturali e storico-sociali), che altrimenti re-

²⁵ Sul punto, cfr. G. Capograssi, *Il problema della scienza del diritto*, op. cit.; cfr. anche Id., *L’attualità di Vico* (1943), in *Opere*, vol. IV, Milano, 1959.

²⁶ Sul tema del ‘*pudor*’ come “idea umana” che segna la ‘nascita’ del “giuridico” nell’esperienza umana, cfr. G. Capograssi, *Saggio sullo Stato* (1918), in *Opere*, vol. I, Milano, 1959, e Id., *Riflessioni sull’autorità e la sua crisi* (1921), in *Opere*, vol. I, Milano, 1959, nonché il saggio *L’attualità di Vico*, op. cit.; sul punto, mi sia consentito di rinviare al mio saggio P.F. Savona, *In limine juris. La genesi extra ordinem della giuridicità e il sentimento del diritto*, Napoli 2005, pp. 62 ss.

sterebbero confinate entro i loro orizzonti ‘tematici’, e destinate all’interesse ristretto solo di chi sia coinvolto e ‘motivato’ da quel principio ideale e da quella concreta esigenza o ‘vocazione’.

E solo il diritto – come scienza e come ordinamento – può porsi come principio di “coesione logica” che dà certezza e ordine normativo a tutti gli altri principi ideali e a tutti gli altri bisogni e interessi dell’umana esperienza, affinché ciascuno non cerchi di sopraffare l’altro, (ma possa – ‘mediato’ dalla forma giuridica – con l’altro convivere), così come a tale principio e a tale ordine normativo va ancorata ogni forma di vitalità della prassi, ogni ‘visione soggettiva’ del mondo, affinché non si assolutizzi ma sia resa ‘compossibile’ con le altre forme e possa essere condivisa da tutti i soggetti dell’ordinamento, in quanto ad un tempo – secondo la nota formula – soggetti ‘di diritto’ e soggetti ‘al diritto’²⁷.

Lo strutturarsi dell’azione umana come azione “giuridica” è la necessaria ‘condizione di possibilità’ di comunicare il fine particolare implicito nell’azione con gli altri fini, gli altri interessi già oggettivati – o in attesa di oggettivazione – pur se contrastanti o confliggenti, e ciò proprio attraverso l’opera preventiva di “mediazione” dal ‘fattuale’ al ‘normativo-ideale’, effettuata dalle strutture dell’ordinamento e dai ‘dispositivi’ della scienza giuridica.

3.1. *Strutture e dispositivi della scienza del diritto*

Il diritto come scienza e come ordinamento normativo, dunque, non fa che potenziare, con i suoi dispositivi, l’efficacia e le modalità dell’articolarsi e del connettersi delle volontà particolari nelle diverse relazioni (tra soggetto e soggetto, tra soggetto e ordinamento), con il ‘porre’ e lo stabilire normativamente le posizioni giuridiche soggettive, in modo che diventino da mere pretese o aspettative ‘fattuali’ d’interesse, veri e propri “poteri giuridici” formalmente ‘qualificati’ in armonia con le altre qualificazioni del sistema giuridico, e che le possibilità hee deontologica con la “necessità giuridica” –

²⁷ L’antinomia e la duplicità del termine “soggetto”, sin dall’etimo greco di “sostrato” come ciò che “sta sotto”, e dunque permane al variare del tempo e delle circostanze esteriori ma è anche condizionato dalla relazione con l’“objectum”, è rilevata da S. Cotta, *Soggetto Umano. Soggetto Giuridico*, Milano, 1997; sullo stesso solco, in filosofia teoretica, i lavori di S. Natoli, *Soggetto e fondamento*, Milano, 1996, di D. Sparti, *Soggetti al tempo*, Milano, 1996, e di C. Castoriadis, *L’enigma del soggetto. L’immaginario e le Istituzioni*, Bari, 1998.

l'obbligo come "dover essere del comportamento" – che risulta essere il "nucleo di senso" dell'intero ordinamento²⁸.

Ma quali sono questi dispositivi e quando emergono dal seno della scienza giuridica?

In realtà, come si accennava prima, essi compaiono sin dal primo sorgere dell'antica giurisprudenza romana, venendo a costituire delle vere e proprie "invarianti" strutturali e funzionali del sapere dogmatico e istituzionale della *scientia juris*, così come delle pratiche operative e casistiche della *juris-dictio* e della *juris-prudentia*: astrazioni, tipizzazioni, schemi di qualificazione e funtori della valutazione giuridica, obblighi e soggezioni, poteri, facoltà, diritti personali e reali, tutele e potestà, azioni e diritto processuale accompagnano *ab origine* la nascita del sapere giuridico romano. Semmai ciò che manca in quell'epoca è la percezione che quel sapere aveva di sé come scienza, autonoma forse in parte nel metodo ma non nei suoi procedimenti costitutivi e conoscitivi, per la commistione e la dipendenza da altri saperi tradizionali, in specie quello teologico-sacerdotale o quello filosofico-sapienziale. E soprattutto manca la capacità della 'casistica' giurisprudenziale di incidere sull'intero orizzonte della *praxis* ordinamentale, per cui l'efficacia di quei 'dispositivi', compresi quelli valutativi e sanzionatori, era limitata ai singoli 'casi' da risolvere, ad essa sottoposti, potendo modificare così solo le singole 'porzioni' di esperienza, giuridica e processuale, in essi implicate.

Nulla a che vedere con la capacità impositiva ed effettuale della scienza giuridica moderna – quale si andrà dispiegandosi dopo le grandi codificazioni del XVIII e XIX secolo – nella sopraggiunta coscienza di vero e organico *sistema juris*, sia pure nelle partizioni autonome ma correlate di scienza legislativa, dogmatico-giuridica e giurisprudenziale. Solo allora essa acquisisce dignità di "sistema", con la consapevolezza di essere *ratio essendi et cognoscendi* pressoché esclusiva del diritto stesso, avendo conquistato non solo una metodica propria ma anche un'epistemologia e una costitutività operativa – il tanto auspicato "ceto dei giuristi" – del tutto autonoma e indipendente (o quasi) da altri rami del sapere e dall'ideologia politica vigente.

Solo allora il diritto come scienza e come ordinamento normativo riesce a configurarsi quale vera e propria "condizione di possibilità", ideale e normativa, concreta e virtuale ad un tempo, di sviluppo della *praxis* dell'intero

²⁸Sul punto, esemplare la dottrina di H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, a cura di R. Treves, Torino 1952. Ma anche, sul versante della teoria generale di stampo analitico anglo-americana, cfr. W.N. Hohfeld, *Concetti giuridici fondamentali*, a cura di M.G. Losano, Torino 1969.

sistema, dell'intera società, dell'intero orizzonte di esperienza ad esso correlato e da esso 'regolato'.

4. I principi "regolativi" della scienza giuridica

A questo punto si può esplicitare appieno la fondamentale funzione "connettiva" dell'ordinamento giuridico, che dà unità alle diverse forme dell'esperienza umana proprio garantendole nella loro mobilità, nel loro vitale sviluppo. Quest'opera di "connessione", come si diceva, viene compiuta dal diritto come scienza e come ordinamento attraverso l'utilizzo degli "schemi di qualificazione", che nella loro modalità categoriale, presuppongono la coerenza logica del loro esplicitarsi – la "necessità" del tipo normativo: il "riconoscimento" del fatto come "giuridicamente rilevante" e quindi la costruzione della "fattispecie" – articolandone poi le dinamiche "possibilità" empirico-fattuali, sulla base di quel fondamento logico che di volta in volta viene convertito in "criterio di valutazione" e dunque diviene fondatore deontologico e assiologico delle singole azioni – l'adeguamento e riconduzione del fatto concreto alla fattispecie prevista dalla norma – e infine la sua trasformazione "costitutiva" come fatto connesso e ricondotto all'unità "ideale" e all'ordine normativo dell'intero ordinamento.

È questo l'ambito proprio della "mediazione" giuridica, attivata dal "verificarsi concreto di un fatto", umano o naturale, e operata dal sistema giuridico tra il fondamento logico di "necessità" ideal-normativa dell'intero ordinamento e le conseguenze deontologiche e valutative dedotte da quel fondamento²⁹.

Ecco perché allo strutturarsi dell'azione e della esperienza come esperienza "giuridica" sono necessari l'opera e l'intervento della scienza, proprio per i suoi processi "mediativi" attuati dal suo porsi come "ragione giuridica", tanto come sapere "dogmatico" quanto come *praxis* istituzionale e ordinamentale. È la funzione e l'opera della scienza giuridica, con le sue astrazioni e tipizzazioni, e con l'utilizzo degli schemi trascendentali che consentono al "poter fare" di articolarsi in una gamma di "posizioni" dell'agire tra loro implicantesi e relazionantesi nell'ordine logico delle norme, che fa lo strutturarsi e l'istituzionalizzarsi di una *praxis* come "ordinamento giuridico".

²⁹ Sul punto, cfr. G. Capograssi, *Il problema della scienza del diritto*, op. cit., pp. 538 ss.

Ebbene, a questo punto è possibile individuare ed enucleare dall'interno stesso di questo coerente organismo logico e deontologico del *diritto* come istituzione e ordinamento, come scienza e come pratica applicativa ed ermeneutica dello stesso, alcuni *principi "regolativi"* (in senso kantiano), che "orientano" l'intera esperienza giuridica ordinata dalla scienza.

Tali principi – definiti "regolativi" proprio perché esplicativi e organizzativi dei fini 'intrinseci' di un determinato sapere scientifico – operano come efficaci funtori teoretico-pratici della "ragione giuridica", chiarendo e delimitando ruolo e funzioni della scienza giuridica nel suo complesso. Essi sono:

- i. il principio di *personalità del volere*, che si distingue "ontologicamente" in principio dell' "attenzione" o "consapevolezza di ciò che si sta facendo", e in principio dell' "adeguamento" del volere alle circostanze obbiettive del reale, e si esplica, deontologicamente, nel principio di "imputazione" o di "responsabilità" delle azioni;
- ii. il principio di "*riconoscimento*" dell'*agire umano intersoggettivo* e delle forme di vita che lo implicano, che si attua attraverso le qualificazioni giuridiche dei 'fatti umani' e la conversione dell' 'indifferente giuridico' nel 'giuridicamente rilevante';
- iii. il principio di *uniformità dell'agire*, realizzato attraverso l'azzeramento di 'storicità' operato dagli schemi trascendentali, che consente l'eguale posizione di partenza di ciascun agire individuale, e dunque l'eguaglianza di condizioni 'formali' di possibilità e 'materiali' di esplicazione delle personalità soggettive;
- iv. il principio di "*controversialità*" o di "*situazionismo giuridico*", vale a dire di adeguamento delle nuove possibilità e forme di vita alle posizioni istituzionali e ordinamentali della scienza, e che si distingue dal "relativismo etico" perché salda la contingenza storica delle esperienze di vita al fondamento logico-ideale e normativo della *praxis* come "esperienza giuridica";
- v. il principio, infine, di "*incremento della connessione vitale*", poiché ogni forma di vita posta attraverso il diritto in relazione con le altre, subisce quell'arricchimento, quel *surplus* di 'valorazione', che ne amplia l'efficacia e la portata di umanità.

5. Le “idee umane” della prassi come limiti ai ‘dispositivi’ della scienza

Chi segua dall'interno, con metodo fenomenologico, lo svolgersi dell'esperienza umana individuale come “esperienza comune” – come fa con acutezza e originalità Giuseppe Capograssi³⁰ – ne coglie subito lo ‘sdoppiarsi’ dal suo interno come azione del soggetto e come vita già formata, in un'articolazione che vede da un lato il “fare” della soggettività, per l'appunto i “modi” del suo costituirsi, dall'altro posizioni e determinazioni oggettive (o già oggettivate), tra cui le vitalità degli altri soggetti, le strutturazioni del senso (i saperi e le pratiche culturali), e le ‘realità’ o istituzioni giuridiche³¹.

Va da sé che lo stesso *diritto* è colto nel suo sorgere dalla *prassi* stessa, e le “posizioni” dell'esperienza giuridica (esteriorità dell'azione, contratto, proprietà, famiglia, Stato) altro non sono che ‘modalità categoriali’ del costituirsi e del formarsi dell'azione umana come azione giuridica, attraverso l'impulso e la connessione di quelli che la tradizione kantiano-husserliana definiva “presupposti logici” del “senso comune” o della “normalità”, considerati appunto “*a priori*” ‘oggettivi’ o ‘storici’ della vita sociale degli uomini, ma che Capograssi preferisce considerare piuttosto come impulsi e motivazioni “alogiche” della spontaneità irriflessa dell'azione e della vita: le “*idee umane*”, perché costitutive del mondo umano della vita e della storia, principi di azione e di esperienza, che già Vico intravedeva nel *pudore* o *libertà*, nell'*immortalità dell'anima* e nella *divina Provvidenza*, e che il fenomenologo dell' “esperienza comune” ama definire come bisogni, interessi, fini che “costituiscono le direzioni costanti dell'azione”, idee, valori e interessi per cui “la vita vale la pena di essere vissuta”, corrispondenti ciascuna ad una naturale ‘vocazione’ o ‘passione’ umana avvertita da ciascun individuo come prevalente sulle altre, come “segrete potenti preferenze dell'individuo”, impulsi irresistibili all'azione, tali per cui “ogni azione al suo principio è veramente la sorella del sogno”³². Si tratta di “esigenze costitutive” dell'animo umano – ma il riferimento è proprio all'individuo empirico, contingente, corporeo – che rispecchiano altrettante “mancanze”, o “bisogni da soddisfare”, che spingono l'uomo “a tutta un'attività per soddisfarli. La quale atti-

³⁰ Cfr. G. Capograssi, *Analisi dell'esperienza comune*, op. cit., pp. 8 ss.

³¹ Cfr. G. Capograssi, *Analisi dell'esperienza comune*, op. cit., pp. 15 ss.; Id., *Studi sull'esperienza giuridica*, op. cit., pp. 279 ss.

³² Cfr. G. Capograssi, *Introduzione alla vita etica* (1953), in *Opere* vol. III, Milano 1959, pp. 9 ss.

vità è quella con la quale il soggetto crea appunto in tutte le sue forme il mondo dell'esperienza"³³.

Ora, precisa Capograssi, la caratteristica di questi bisogni è appunto questa, "che essi sono inerenti alla vita stessa, alla costituzione stessa della vita umana in quanto tale. (...) Sono perciò bisogni essenzialmente subiettivi, fanno parte della subiettività stessa dell'uomo; ma fanno parte della obiettività stessa della vita umana, della sua struttura intrinseca, della natura imprenscindibile della vita in quanto umana"³⁴.

Dunque, vi è, secondo il profondo fenomenologo dell'esperienza giuridica, soggettività e oggettività di tali "idee umane", implicate nelle più intime profondità della coscienza emozionale del soggetto, come nei processi "strutturali" della vita stessa, anche se permane sempre lo "scarto" tra il soggetto e l'azione, tra il fine "particolare" dell'azione stessa e il suo risultato "oggettivo", per cui da un lato "il soggetto non adegua l'azione", dall'altro l'esigenza individuale "resta sempre inappagata"³⁵.

Tali "idee", potenti motori dell'azione e formatrici del mondo umano, sono quindi 'generatrici' di storia e si autotrascondono all'interno dello strutturarsi stesso dei processi vitali dell'umana esperienza, così come esse sono da sempre 'nella' storia, perché inglobate e consolidate nelle formazioni storico-culturali della *prassi*.

Ma esse possono anche essere indebitamente compresse o isterilite, o risultare semplicemente "latenti" o "disindividuate" nei 'contenitori' istituzionali della *praxis*, quando una ideologia della tecnica e della politica del diritto che voglia assolutizzare se stessa, riesca a piegare il "rovesciamento" della *praxis* secondo piani e interessi intenzionali volti a spegnere l'originaria spontaneità irriflessa dell'azione e delle 'vocazioni' della vita umana³⁶.

³³ Cfr. G. Capograssi, *L'esperienza in concreto*, in *Opere* vol. III, Milano 1959, op. cit., pp. 182.

³⁴ Cfr. G. Capograssi, *L'esperienza in concreto*, op. cit., p. 183.

³⁵ Cfr. G. Capograssi, *Analisi dell'esperienza comune*, op. cit., pp. 82 ss.; Id., *L'esperienza in concreto*, op. cit., pp. 183 ss.

³⁶ Cfr. G. Capograssi, «*Prassi che rovescia*» o «*Prassi che si rovescia*»? (1933), in *Opere*, vol. IV, Milano, 1959, pp. 89 ss.; sul punto, la rilevante interpretazione delle "idee umane" come "limiti di rovesciabilità volontaria della prassi", effettuata da P. Piovani, in «*Prassi che rovescia*» o «*Prassi che si rovescia*»? in "Rivista di Studi Salernitani", II, (1969), pp. 4 ss. Per uno spunto critico, sul concetto di rovesciabilità della prassi e le teorie della "rivolta" in A. Camus, rinvio al mio contributo P.F. Savona, *La logica dell'assurdo di Albert Camus e la filosofia dell'esperienza giuridica di Giuseppe Capograssi: la 'rivolta' della prassi e i suoi limiti*, in F. Casucci (a cura di), *Diritto di parola. Saggi di diritto e letteratura*, Napoli 2009, pp. 403 ss.

6. I 'sentieri interrotti' dell'umanesimo giuridico: l'idea umana del diritto come anelito incompiuto alla relazione e condivisione dell'umana esperienza

Torniamo dunque alla domanda originaria. Se infatti, come si diceva, il *diritto* come "volontà ordinamentale" ha la funzione di consentire i processi connettivi delle "idee umane" e delle "forme-di-vita" da esse originantesi, e il diritto come *scienza* e come *ordinamento* – eretto a 'sistema' – non fa che potenziare, con i suoi 'dispositivi' (schematismi e tipizzazioni), l'efficacia e le modalità dell'articolarsi e del connettersi di quelle idee e forme vitali, può porsi esso come "*principio fondamentale*" – *Grundlage* – di "coesione logica" che dà certezza e ordine normativo a tutti gli altri principi, cui va ancorata quindi ogni forma di vitalità della *praxis* come ogni idea o visione soggettiva del mondo?

Se con Heidegger abbiamo imparato che ogni "fondamento" nasconde in sé la possibilità (o la 'necessità') della propria infondatezza³⁷, dobbiamo allora 'pensare' che il *diritto* può "fondare" solo se reso consapevole della propria (possibile) infondatezza, o meglio della propria "incompiutezza" – vale a dire di un principio e di un "fondamento" che è sempre da compiersi e mai compiuto – al pari del resto di ogni attività o forma pratica umana, e dunque solo se supportato dal ruolo e dalla funzione 'critica' dell'interrogazione filosofica.

"*Incompiutezza dell'esperienza giuridica*" è probabilmente l'ultimo saggio scritto da Giuseppe Capograssi, il cui fine era appunto questo: di ricordare al *diritto* come 'scienza' di non 'assolutizzarsi' come "forma-di-vita" avente potere sulla vita, altrimenti il rischio quanto mai concreto è quello di vanificare (pericolosamente) l'intero suo compito di tutelare proprio l'origine ideale delle forme di vita dell'umana esperienza, che pur esso – come 'pudor', principio di azione e di esperienza – ha contribuito a far nascere³⁸.

Una filosofia 'critica' del *diritto* e della "ragione giuridica" deve appunto far assumere al *diritto* stesso la consapevolezza (e i limiti) del suo ruolo e della sua portata, e il fatto imprescindibile che *principi* "regolativi" della scienza e *idee* "costitutive" del mondo umano sono tra loro complementari, quali aspetti inseparabili dello stesso processo connettivo storico-umano, di

³⁷ Sul punto, cfr. M. Heidegger, *Principi metafisici della logica* (1978), Genova, 1990, e Id., *Concetti fondamentali* (1981), Genova, 1996; nonché, l'opera che è alla base delle precedenti citate, M. Heidegger, *Il principio di ragione* (1957), Milano, 1991.

³⁸ Cfr. G. Capograssi, *Incompiutezza dell'esperienza giuridica* (Scritti postumi), in *Opere* vol. III, Milano 1959, pp. 297 ss.

aspettative ideali e pretese reali, bisogni e interessi soddisfatti o da soddisfare, esigenze oggettivate ma sempre inappagate, mondi-di-vita e forme vitali dell'umana esperienza che vanno fra loro 'relazionate' e mai 'assolutizzate'³⁹.

Nella sua fenomenologia dell'esperienza comune, Capograssi dunque denuncia il rischio continuo nella vita dell'uomo di quella assolutizzazione della polarità soggettiva (l'esistenza individuale) come di quella oggettiva (la vita della storia), e crede che l'esperienza giuridica possa riuscire nella sua opera di mediazione tra soggetto e mondo umano, ancorando la prassi dell'uomo a tre dati fondamentali:

1. l'assoluta spontaneità dell'agire individuale, che non ha condizioni (condizionate) assolute ma solo relative alla situazione esperienziale ed esistenziale, e che ogni individuo può tentare di modificare nel suo sviluppo sempre che e nei limiti in cui la prassi stessa (una prassi istituzionale e ordinamentale) gli consenta di articolare le "possibilità del fare", del suo agire;
2. l'individuo, non ha posizioni e situazioni "assolute" di "certezza del proprio agire", ma può ancorare alle posizioni dell'esperienza giuridica, la realtà del farsi della sua personalità, in perenne sviluppo e compimento: è la ragione per cui la libertà, dignità, responsabilità e diritto sono per l'individuo continui punti di approdo, continue conquiste e richieste di adempimento costante, e per questo egli ha bisogno di tutte le forme di vita dell'intera esperienza "comune";
3. la radicale indisponibilità della storia, quella "incertezza" e provvisorietà dell'agire dell'uomo, che ricordava anche la Arendt, e che nella visione cristiana di Capograssi si traduce nell'ordine "provvidenziale", quell'orizzonte di fede e di speranza che viene in soccorso dell'individuo quando egli si trova solo, assolutamente solo, di fronte al mistero della morte, della finitudine e della dissipazione della vita, cui la storia o la natura ineluttabilmente conducono.

Sono il nucleo di quelle tre "idee umane" definite da Vico, come "immortalità dell'anima, il pudore e la Provvidenza", che potremmo ora riformulare e 'ridefinire' *a parte subjecti* come la 'disponibilità' nel "riconoscersi" nella relazione con l'altro e per l'altro – il '*pudor*' o "*libertà*" che si attua come '*moderamen*' delle passioni e delle utilità nella relazione (nella formula

³⁹ Cfr. G. Capograssi, *Incompiutezza dell'esperienza giuridica*, op. cit.

vichiana) – l'“ulteriorità” nel “rappresentarsi” (il “superare sé stessi” o “diventare ciò che si è”) – l'immortalità dell'anima – e la ‘convertibilità’ del ‘novum’ della storia nel “rinnovarsi” dell'animo e della personalità.

Tali “idee umane”, ad un tempo storiche e metastoriche, se si esplicano attraverso il formarsi dell'esperienza giuridica e si potenziano attraverso i “principi regolativi” della scienza del diritto, devono però poter essere continuamente tutelate e riconosciute dal diritto stesso nella loro “intangibilità” ideale, unico presupposto irrinunciabile per il “farsi umano” della *prassi*, incompiuto anelito alla condivisione dell'umana esperienza del mondo.

Bibliografia

- A. Abignente, *Legittimazione, discorso, diritto. Il proceduralismo di J. Habermas*, Napoli 2003;
- G. Acocella, *L'etica sociale di Giuseppe Capograssi*, Napoli, 1992;
- M. Barcellona, *Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria*, Torino, 1996;
- H.J. Berman, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna 1998;
- E. Bloch, *Soggetto-Oggetto. Commento a Hegel*, Bologna, 1975;
- N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, 1972;
- N. Bobbio, *Il positivismo giuridico. Lezioni di filosofia del diritto*, Torino, 1979;
- N. Bobbio, *Stato, governo, società. Per una teoria generale della politica*, Torino, 1985;
- M. Bretone, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, 1992;
- R. Bubner, *Razionalità, forma di vita e storia*, in T. Bartolomei Vasconcelos e M. Calloni (a cura di), *Etiche in dialogo. Tesi sulla razionalità pratica*, Genova, 1990, pp. 162 ss.;
- G. Capograssi, *Saggio sullo Stato* (1918), in *Opere*, vol. I, Milano, 1959;
- G. Capograssi, *Riflessioni sull'autorità e la sua crisi* (1921), in *Opere*, vol. I., Milano, 1959;
- G. Capograssi, *La nuova democrazia diretta* (1922), in *Opere*, vol. I, Milano, 1959;
- G. Capograssi, *Analisi dell'esperienza comune* (1930), in *Opere*, vol. II, Milano, 1959;
- G. Capograssi, *Studi sull'esperienza giuridica* (1932), in *Opere*, vol. II, Milano, 1959;
- G. Capograssi, «*Prassi che rovescia*» o «*Prassi che si rovescia*»? (1933), in *Opere*, vol. IV, Milano, 1959;
- G. Capograssi, *L'attualità di Vico* (1943), in *Opere*, vol. IV, Milano, 1959;
- G. Capograssi, *Introduzione alla vita etica* (1953), in *Opere*, vol. III, Milano, 1959;
- G. Capograssi, *L'esperienza giuridica nella storia*, in *Opere*, vol. III, Milano, 1959;

- G. Capograssi, *Incompiutezza dell'esperienza giuridica*, in *Opere*, vol. III, Milano, 1959;
- G. Capograssi, *L'esperienza in concreto* (scritti postumi), in *Opere*, vol. III, Milano, 1959;
- G. Capograssi, *Il problema della scienza del diritto* (1937), Milano, 1962;
- G. Capozzi, *Filosofia, scienza e «praxis» del diritto*, Napoli 1996;
- G. Capozzi, *Temporalità e norma nella critica della ragione giuridica*, Napoli 1996;
- P. Cappellini, *Systema Iuris*, 2 voll., Milano, 1984-85;
- E. Cassirer, *Il mito dello Stato*, Milano, 1971;
- E. Cassirer, *Sulla logica delle scienze della cultura*, Firenze, 1979;
- E. Cassirer, *La filosofia dell'illuminismo*, Firenze, 1992;
- E. Cassirer, *Conoscenza, concetto, cultura*, Firenze, 1998;
- C. Castoriadis, *L'enigma del soggetto. L'immaginario e le Istituzioni*, Bari, 1998;
- P. Catalano, *Diritto e Persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Torino, 1990;
- A. Catania, *Lo Stato moderno. Sovranità e giuridicità*, Torino, 1996;
- S. Catucci, *La filosofia critica di Husserl*, Milano, 1995;
- A.G. Conte, *Filosofia del linguaggio normativo*, vol. II, *Studi 1982-1994*, Torino, 1995;
- S. Cotta, *Soggetto Umano. Soggetto Giuridico*, Milano, 1997;
- G. Crifò, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma-Bari, 2000;
- A. De Gennaro, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, Milano, 1974;
- N. Elias, *Potere e civiltà. Il processo di civilizzazione*, vol. II, Bologna, 1983;
- A. Falzea, *Introduzione alle scienze giuridiche. Il concetto del diritto*, Milano, 1988;
- L. Ferrajoli, *Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1998;
- L. Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 3 voll., Roma-Bari 2007;
- M. Ferraris, *Storia dell'ermeneutica*, Milano, 1992;
- M. Fioravanti, *Stato e Costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino, 1993;
- M. Fioravanti, *La scienza del diritto pubblico*, 2 voll., Milano, 2001;
- E. Forsthoff, *Stato di diritto in trasformazione*, Milano, 1973;
- M. Foucault, *L'archeologia del sapere*, Milano, 1996;
- H.G. Gadamer, *Il problema della coscienza storica*, Napoli, 1969;
- H.G. Gadamer, *Verità e metodo* (1960), Milano, 1983;

- H.G. Gadamer, *Il movimento fenomenologico*, Roma-Bari, 1994;
 P. Grossi, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998;
 A. Guarino, *Diritto Privato Romano*, Napoli, 1981;
 J. Habermas, *Teoria dell'agire comunicativo*, Bologna, 2 voll., 1987;
 J. Habermas, *Morale, diritto, politica*, Torino, 1992;
 J. Habermas, *Teoria della morale*, Roma-Bari, 1994;
 J. Habermas, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Milano, 1996;
 M. Heidegger, *Essere e Tempo* (1927), Milano, 1976;
 M. Heidegger, *Il principio di ragione* (1957), Milano, 1991;
 M. Heidegger, *Principi metafisici della logica* (1978), Genova, 1990;
 M. Heidegger, *Concetti fondamentali* (1981), Genova, 1996;
 A. Heller, *Etica generale*, Bologna, 1994;
 A. Heller, *Filosofia morale*, Bologna, 1997;
 W.N. Hohfeld, *Concetti giuridici fondamentali*, a cura di M.G. Losano, Torino 1969;
 E. Husserl, *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, Milano, 1987;
 E. Husserl, *Meditazioni cartesiane*, Milano, 1994;
 G. Husserl, *Diritto e Tempo*, Milano, 1998;
 H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, a cura di R. Treves, Torino 1952;
 K. Larenz, *Storia del metodo nella scienza giuridica*, Milano, 1966;
 K. Löwith, *Dio, uomo e mondo da Cartesio a Nietzsche*, Napoli, 1966;
 N. Luhmann, *Sistema giuridico e dogmatica giuridica*, Bologna, 1978;
 N. Luhmann, *Stato di diritto e sistema sociale*, Napoli, 1990;
 N. Luhmann, *La differenziazione del diritto*, Bologna, 1990;
 N. Luhmann, *Sistemi sociali*, Bologna, 1990;
 G. Marino, *La Filosofia del diritto a Napoli nel Novecento. Prime ricerche*, Napoli 2003;
 N. Matteucci, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Bologna, 1993;
 F. Mercadante (a cura di), *Due convegni su Giuseppe Capograssi (Roma-Sulmona 1986)*, Milano, 1990;
 S. Natoli, *Soggetto e fondamento*, Milano, 1996;
 M. Oakeshott, *La condotta umana*, Bologna, 1985;
 E. Opocher, *Giuseppe Capograssi filosofo del nostro tempo*, Milano, 1991;
 R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987;

- A. Passerin D'Entrèves, *La dottrina dello Stato. Elementi di analisi e interpretazione*, Torino, 1967;
- P. Piovani, *L'intuizione del diritto come attività*, in RIFD, XXXIII (1956), pp. 582-601;
- P. Piovani, *La filosofia del diritto come scienza filosofica*, Milano, 1963;
- P. Piovani, in «*Prassi che rovescia*» o «*Prassi che si rovescia*»? in "Rivista di Studi Salernitani", II, (1969), pp. 4 ss.;
- P. Piovani (a cura di), *La filosofia dell'esperienza comune di G. Capograssi*, Napoli, 1976;
- G. Poggi, *La vicenda dello stato moderno. Profilo sociologico*, Bologna, 1978;
- K.R. Popper, *La conoscenza e il problema corpo-mente*, Bologna, 1996;
- K.R. Popper, *I due problemi fondamentali della teoria della conoscenza*, Milano, 1997;
- P.P. Portinaro, *Stato*, Bologna, 1999;
- M. Riedel, *Comprendere o spiegare? Teoria e storia delle scienze ermeneutiche*, Napoli, 1989;
- B. Romano, *Critica della ragione procedurale*, Roma, 1995;
- B. Romano, *Filosofia e diritto dopo Luhmann*, Roma, 1996;
- H.J. Sandkuhler, *La razionalità della filosofia e delle scienze nella filosofia classica europea*, Napoli, 1994;
- P.F. Savona, *Le fonti della filosofia gius-politica di G. Capograssi: dall'idealismo di Croce al 'problema' di V.E. Orlando*, in G. Capozzi (a cura di), *Filosofia e filosofia del diritto a Napoli nelle sue fonti europee*, Napoli, 1999, pp. 383 ss.;
- P.F. Savona, *L'esperienza del diritto tra ragion pratica e ragione giuridica*, in V. Omaggio (a cura di), *Diritto in trasformazione. Questioni di filosofia giuridica*, Napoli 2005, pp. 223 ss.;
- P.F. Savona, *In limine juris. La genesi extra ordinem della giuridicità e il sentimento del diritto*, Napoli 2005;
- P.F. Savona, *La logica dell'assurdo di Albert Camus e la filosofia dell'esperienza giuridica di Giuseppe Capograssi: la 'rivolta' della prassi e i suoi limiti*, in F. Casucci (a cura di), *Diritto di parola. Saggi di diritto e letteratura*, Napoli 2009, pp. 403 ss.;
- U. Scarpelli, *Cos'è il positivismo giuridico* (1966), Napoli, 1997;
- M. Scheler, *Il formalismo nell'etica e l'etica materiale dei valori* (1927), Milano, 1996;
- J.H. Shennan, *Le origini dello Stato moderno in Europa*, Bologna, 1991;
- G. Solari, *La formazione storica e filosofica dello Stato moderno* (1962), Napoli, 1992;

- D. Sparti, *Soggetti al tempo*, Milano, 1996;
- A. Supiot, *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto moderno*, Milano, 2006;
- G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976;
- F. Tessitore, *Crisi e trasformazioni dello Stato*, Napoli, 1963;
- F. Tessitore, *Dimensioni dello storicismo*, Napoli, 1970;
- G. Teubner, *Il diritto come sistema autopoietico*, Milano, 1996;
- G. Teubner, *Diritto policontesturale: prospettive giuridiche della pluralizzazione dei mondi sociali*, Napoli, 1999;
- C. Tilly (a cura di), *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale*, Bologna, 1984;
- E. Troeltsch, *L'essenza del mondo moderno*, Napoli, 1977;
- B. Troncarelli, *Diritto e Filosofia della pratica in Benedetto Croce 1900-1952*, Milano, 1995;
- V. Villa, *Conoscenza giuridica e concetto di diritto positivo. Lezioni di filosofia del diritto*, Torino, 1993;
- F.W. von Herrmann, *Il concetto di fenomenologia in Heidegger e Husserl*, Genova, 1997;
- G.H. von Wright, *Spiegazione e comprensione*, Bologna, 1988;
- M. Weber, *Economia e società. Sociologia del diritto* (1922), vol. III, Milano, 1995;
- F. Wieacker, *Storia del diritto privato moderno*, 2 voll., Milano, 1980;
- G. Zaccaria, *Esperienza giuridica, dialettica e storia in Giuseppe Capograssi*, Padova, 1976.